



COMUNE DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE N.107/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI APPROVATE DA ALTRI ENTI.

Regolarmente convocata per oggi dodici del mese di Ottobre dell'anno duemilaventitre alle ore 12:00, sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

MAGNAFICO FERNANDO	SINDACO – PRESIDENTE
MARROCCO SEVERINO	VICE SINDACO
MARROCCO EMILIA	ASSESSORE
MARROCCO MARTA	ASSESSORE
PANNOZZO GIULIO	ASSESSORE

Presente	Assente
SI	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Greco.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento l'Assessore _____

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 35, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce, al c. 7, che gli enti locali disciplinano le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali mediante il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;

- ai sensi dell'art. 89, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la potestà regolamentare dell'ente locale si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l'accesso e avviamento al lavoro;

Dato atto di quanto disposto dall'art. 9, c. 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3, il quale ha ampliato il perimetro oggettivo di applicazione dell'istituto estendendo la possibilità di utilizzo anche delle graduatorie approvate da enti diversi da quelli che hanno espletato il concorso "nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione..."]";

Visto l'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, il quale, estensivamente e senza porre limiti in relazione alla tipologia di enti e al comparto di contrattazione, chiarisce che le amministrazioni possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

Richiamati altresì:

- l'art. 14, c. 4-bis, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/20125, per il quale "... le amministrazioni pubbliche [...] che non dispongono di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni [...]";

- l'art. 1, c. 10-octies, del D.L. n. 162/2019, convertito in L. n. 8/2020, in ragione del quale "a decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità [...] nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica.... A tale fine, [...], sono disciplinate le modalità di pubblicazione [...], delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime [...]";

- l'art. 3 bis del D.L. 80/2021, come convertito in L. 113/2021, che consente agli enti locali di scorrere graduatorie di altri enti, finanche per rimpiazzare personale cessato per passaggio diretto verso altre amministrazioni; preso atto delle proprie precedenti deliberazioni n.7 del 3 febbraio 2021 e n.121 del 3 agosto 2022 e dato atto al riguardo, che al fine di evitare possibili contenziosi e spese legate alla soccombenza dell'ente, si rende indispensabile aggiornare la regolamentazione in essere alla luce dei prevalenti e unanimi orientamenti giurisprudenziali;

Accertato che, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale, la possibilità di attingere da una graduatoria valida, benché approvata da un'amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso, risponde all'esigenza di contenimento della spesa pubblica e consente di dare attuazione ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, rendendo più spedito ed efficace il procedimento finalizzato alla provvista di personale, rispettando nel contempo la regola inderogabile della scelta del personale mediante concorso (Cfr. Corte Costituzionale, 25 febbraio 2020, sentenza n. 77; Ex multis, Corte di Cassazione, SS.UU. civili, sentenza n. 14529/2003 e Cassazione, SS. UU civili, ordinanza n. 3055/2009 richiamate nel parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 328/2017);

Dato atto che il rispetto dei fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche discendono direttamente dalle previsioni dell'art. 97 della Costituzione, e sono contenuti, quali corollari di questa previsione costituzionale, nell'art. 35 del D.Lgs n. 165/2001, e segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal c. 3 di tale disposizione;

Considerato che la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre Amministrazioni:

- rappresenta la regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione;

- trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 14/07/2023 3 2011; sez. V, n. 1395 del

2011; sez. III, n. 6507 del 2011; Consiglio di Stato, sez. VI, 04 luglio 2014, sentenza n. 3407; TAR Lazio, sez. 1-bis, 18 febbraio 2021, sentenza n. 2012; TAR Campania, sez. V, 29 marzo 2021, sentenza n. 2103; TAR Campania, sez. IV, 16 gennaio 2017, sentenza n. 366);

Richiamate in particolare le sentenze del Consiglio di Stato n. 7089/2021 e n. 7780/2022 nella quali sono stati confermati i suddetti consolidati principi, sintetizzati come segue

- "lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci costituisce la regola generale", ancorché non assoluta e incondizionata, "mentre l'indizione di un nuovo concorso per la stessa categoria professionale rappresenta l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione";

- le motivazioni sulla cui base un ente può legittimamente decidere di indire una procedura concorsuale devono basarsi sulla necessità di soddisfare interessi pubblici sostanziali legati al buon andamento nella gestione;

- la mera vacanza della posizione in organico non fa mai sorgere un diritto soggettivo pieno all'assunzione degli idonei dovendo l'amministrazione valutare, sempre ed in via preliminare, i limiti normativi alle assunzioni e alla spesa di personale, la disponibilità di bilancio, le scelte programmatiche nonché ulteriori elementi, di fatto e di diritto, rilevanti;

- la scelta di scorrere una graduatoria, invece che indire un nuovo concorso, è legittima nella misura in cui siano soddisfatti tutti i relativi presupposti ovvero va sempre rispettato il criterio dell'identità di categoria, profilo, requisiti di accesso e i posti per la copertura dei quali si decide di scorrere la graduatoria;

Accertato che l'orientamento costante della giurisprudenza, sia contabile sia amministrativa sia civile, ha evidenziato che l'ente intenzionato ad utilizzare la graduatoria di un'altra amministrazione deve, prioritariamente, predeterminare i criteri (nell'ambito del regolamento di organizzazione o, comunque, in assenza di Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ... o, ancor meglio, con apposito stralcio del regolamento):

- di scelta della graduatoria da utilizzare tra quelle disponibili ed eventualmente della tipologia di enti con i quali è possibile "accordarsi";

- valutare la corrispondenza e omogeneità della posizione lavorativa da ricoprire ;

- garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel PTFP (Piano Triennale di Fabbisogno di Personale) di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 165/2001 e, quindi, ma solo conseguentemente, la disponibilità nella dotazione organica [...];

- in presenza di più graduatorie, tra le varie disponibili, scegliere la più vecchia, stipulando il contratto individuale entro la validità della stessa, eventualmente con data di decorrenza (presa di servizio) differita;

- oltre all'applicazione del criterio cronologico della graduatoria più risalente, le amministrazioni possono privilegiare criteri di territorialità;

- possibilità di attingere da graduatorie per posti a tempo indeterminato e/o in regime di tempo pieno per assumere con contratto a tempo determinato e/o in regime orario parziale; (Cfr. Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7 del 5 marzo 1993; Consiglio di Stato, sez. V, 30 agosto 2004, sentenza 5636; Corte di Cassazione, sez. lavoro, 12 gennaio 2016, sentenza n. 280; Corte dei Conti, sezione del controllo per il Veneto, 26 settembre 2019, deliberazione n.290/2019/PAR sez. dist. Salerno, Tar Campania, sent.680/2021 e sent. Se. III, 7185/2022),

Tenuto conto che il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi non contiene una disciplina incompleta ed estremamente ridotta della procedura per l'utilizzo di graduatorie di altri enti, e che al fine di evitare possibili contenziosi e spese legate alla soccombenza dell'ente, si rende indispensabile prevedere una autonoma regolamentazione della materia più ampia e specificamente aggiornata alla luce dei prevalenti e unanimi orientamenti giurisprudenziali succedutisi nel tempo, come sommariamente citati nel presente atto, da applicare per le necessità assunzionali dell'Amministrazione;

Ritenuto per quanto sopra esposto:

- di dover predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente e imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di evitare azioni distorsive e illegittime, rendendo il processo di scelta leggibile e trasparente;
- di dover approvare il Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti quale normativa stralcio/appendice del vigente Regolamento Uffici e Servizi per costituirne allegato allo stesso, adeguato ai principali e maggioritari orientamenti giurisprudenziali come sommariamente richiamati in premessa e compresi nello schema regolamentare allegato al presente atto deliberativo, che deve intendersi ad integrale sostituzione dell' Art. 75 - Convenzioni per l'espletamento di selezioni uniche e per l'utilizzo di graduatorie di altri enti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Accertata la competenza della Giunta Comunale, giusto disposto dell'art. 48, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000 in materia di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui il presente costituisce estensione, stralcio ed appendice;

Visti:

- l'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- i C.C.N.L. di comparto vigenti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Personale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Riscontrato che non è dovuto il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario in quanto trattasi di atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, per quanto indicato in premessa alla quale espressamente si rinvia, il testo del "Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti" composto da n. sei (6) articoli che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il regolamento di che trattasi viene approvato quale normativa stralcio/appendice del vigente Regolamento Uffici e Servizi ad integrale sostituzione dell' Art. 75 - Convenzioni per l'espletamento di selezioni uniche e per l'utilizzo di graduatorie di altri enti, per costituirne allegato allo stesso, adeguato ai principali e maggioritari orientamenti giurisprudenziali come sommariamente richiamati in premessa e compresi nello schema regolamentare allegato al presente atto deliberativo, e comunque sostituisce integralmente qualsiasi altra precedente disposizione regolante la materia, ovunque contenuta;
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata presso l'albo pretorio on line e nella sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.
- 4) Di pubblicare il regolamento sul sito istituzionale dell'Ente;

Con successiva e separata votazione unanime favorevole

LA GIUNTA COMUNALE

Delibera di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.


Letto e approvato

IL SINDACO
F.to FERNANDO MAGNAFICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Claudia Greco

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 12 Ottobre 23



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Claudia Greco
Claudia Greco

Si certifica che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì, 12 Ottobre 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Claudia Greco

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 d.lgs 18.08.2000 n. 267 è pubblicata all'albo pretorio n. reg. 913
dal 24 OTT. 2023 al 08 NOV. 2023

Lì

24 OTT. 2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to IMMACOLATA FASOLO

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 12 Ottobre 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Claudia Greco

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 12 Ottobre 2023

IL RESPONSABILE
F.to Fernando Magnafico

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì,

IL RESPONSABILE

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE